

La diffusione dell'informazione giuridica delle pubbliche amministrazioni come leva fondamentale per le riforme amministrative.

di VALERIO SARCONI

*Brevi note a margine della relazione presentata al Convegno
"Amministrazioni e Università: progetti e sinergie per le riforme amministrative",
Palazzo Valentini – Roma, 30 settembre 2009*

1. L'informazione giuridica e la pratica delle PPAA.

Se per "informazione giuridica delle PPAA" (o per "informazione giuridica pubblica") si può intendere l'insieme di tutte le notizie, gli atti ed i documenti concernenti l'organizzazione e le attività delle amministrazioni pubbliche, allora con tale locuzione si può fare riferimento a tutto ciò che può riguardare il c.d. "diritto delle amministrazioni pubbliche", felice espressione utilizzata soprattutto nella manualistica di Domenico Sorace¹, che focalizza l'attenzione di questa disciplina sulla "poliedricità giuridica" delle stesse amministrazioni la quale appare, oramai, riduttivo limitare alla classica nozione del "diritto amministrativo" inteso come partizione del "diritto pubblico".

Pertanto, lo studio delle amministrazioni pubbliche, anche del punto di vista del giurista, non può esaurirsi nell'analisi esclusiva di atti e comportamenti giuridicamente rilevanti, ma deve potersi estendere a tutta una serie di documentazione non classificabile all'interno dell'attività di rilievo squisitamente giuridico dei soggetti pubblici, ma che si rileva, spesso, importantissima per lo studioso al fine di meglio comprendere alcuni fenomeni amministrativi. Ad esempio, nell'effettuare uno studio sulla nuova legge regionale toscana di disciplina del difensore civico regionale², le deduzioni di tipo giuridico susseguenti alla lettura della legge ed alla sistematizzazione normativa di tale soggetto deputato alla garanzia del buon andamento e del correttezza comportamentale della PA, possono essere corroborate dalla lettura della relazione sull'attività svolta, nel 2008, dallo stesso difensore civico regionale toscano³, che può consentire di verificare, anche

¹ V. D. SORACE, *Diritto delle amministrazioni pubbliche. Un'introduzione*, Rimini, 2007.

² Legge regionale Toscana 27 aprile 2009, n. 19.

³ Difensore civico regionale della Toscana, Relazione sull'attività 2008, consultabile in www.regione.toscana.it.

se solo in parte, il grado dell'applicabilità e l'effettività delle norme oggetto di analisi⁴.

Non si può negare che un'adeguata circolazione dell'informazione giuridica pubblica e di quella concernente la generica "pratica amministrativa", e delle risultanze degli studi e degli approfondimenti aventi esse come oggetto, possono (devono) ritenersi alla base dei processi di miglioramento della stessa "macchina amministrativa". Non si può non conoscere adeguatamente ciò che si intende migliorare.

2. Chi diffonde l'informazione giuridica delle PPAA?

Innanzitutto dobbiamo chiederci: chi diffonde l'informazione giuridica pubblica?

- Amministrazioni pubbliche.

In primis, ovviamente, sono le stesse amministrazioni pubbliche a fornire strumenti e mezzi di approvvigionamento dell'informazione *de qua* nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali e del soddisfacimento di tutte quelle forme di pubblicità legale o solo "notiziale" posta in essere a mezzo degli ordinari canali di informazione. Ciò avviene principalmente nell'ambito della tutela del c.d. "diritto all'informazione pubblica"⁵, ovvero di quella minimale garanzia di conoscenza dell'attività amministrativa che deve essere assicurata al cittadino al fine di poter adeguatamente perseguire i propri interessi e per poter rendere effettivo il principio di partecipazione all'attività amministrativa declamato nella legge sul procedimento del 1990, più volte modificata proprio in tal senso nel corso degli anni e nel d.lgs. n. 82/2005 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"). In ordine ai moderni strumenti di pubblicazione degli atti legislativi e dei provvedimenti amministrativi da parte delle amministrazioni pubbliche si pensi alla Gazzetta Ufficiale on-line ed a tutti i Bollettini Ufficiali degli atti delle regioni e degli enti locali, la cui consultazione è messa a disposizione sulla rete internet, ed a tutte le pubblicazioni effettuate a mezzo dei siti internet istituzionali delle diverse amministrazioni che, a seguito della legge n. 69/2009 devono essere considerati alla stregua di ordinari strumenti di

⁴ Sia consentito rinviare a V. SARCONI, *La (nuova) legge regionale Toscana di disciplina del Difensore civico. Profili e prospettive del garante della «buona amministrazione» nella «legislazione regionale»*, in questa *Rivista*, n. 7/2009.

⁵ Sia consentito rinviare a V. SARCONI, *Alcune considerazioni in merito al diritto all'informazione pubblica*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, Franco Angeli editore, Milano, n. 1/2004, p. 63 ss. (anche per la bibliografia sull'argomento); ID., *La tutela del diritto all'informazione pubblica nelle regioni*, in *ASTRID Rassegna*, n. 3/2005, consultabile in internet all'indirizzo www.astrid.eu. Sul medesimo tema, cfr., anche, B.G. MATTARELLA, *Informazione e comunicazione amministrativa*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1/2005, p. 1, ss.

pubblicazione legale. Si pensi, inoltre, alle banche dati delle pronunce giurisprudenziali, accessibili on-line, messe a disposizione, ad accesso libero, dalla Corte costituzionale e dalle magistrature amministrative.

Dunque, per le amministrazioni pubbliche, fornire in misura adeguata l'informazione giuridica pubblica è strumentale alla garanzia ed all'effettiva tutela dei fondamentali principi di trasparenza e partecipazione. Soprattutto in quest'ultimo ventennio, grazie all'affermarsi della convinzione di dover garantire una maggiore "apertura" delle amministrazioni ai cittadini, e grazie, soprattutto, alla sempre più pressante necessità di rendere effettivo proprio il principio della "trasparenza amministrativa" (troppo spesso relegato al rango di evanescente proposito), si è avuta la possibilità diffusa di accedere all'informazione giuridica pubblica utilizzando direttamente innovative fonti istituzionali messe a disposizione dalle stesse amministrazioni oltre alle ordinarie fonti di cognizione ed ai consueti mezzi utilizzati per soddisfare le incombenze relative alla pubblicità legale degli atti amministrativi.

L'avvento dell'e-government⁶ e della Società dell'informazione⁷ hanno, inoltre, "costretto" le amministrazioni pubbliche a dotarsi di strumenti comunicazionali adeguati alle nuove esigenze della società civile, consentendo un notevole "avvicinamento virtuale" con essa. In tal senso, sono soprattutto le amministrazioni locali ad avere implementato gli strumenti di comunicazione di nuova generazione anche al fine di dare attuazione alla fornitura di servizi pubblici on-line⁸.

Oltre alla diffusione più prettamente legata all'attività istituzionale delle amministrazioni, vi sono modalità di diffusione dell'informazione giuridica pubblica legate alle attività editoriali o divulgative delle stesse amministrazioni come, ad esempio, i rapporti concernenti le attività di determinati uffici, le guide ai servizi, le pubblicazioni periodiche curate da

⁶ Cfr. F. MERLONI (a cura di), *Introduzione all'e-government*, Torino, 2005, *passim*.

⁷ Sia consentito rinviare a V. SARCONE, *La Società dell'informazione come mezzo di «integrazione» e «amministrazione» nell'Unione Europea*, in *Amministrazione in cammino*, rivista giuridica elettronica, pubblicata su internet all'indirizzo www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2003.

⁸ Sull'argomento, v. A. MASUCCI, *Erogazione on line dei servizi pubblici e teleprocedure amministrative. Disciplina giuridica e riflessi sull'azione amministrativa*, in *Diritto pubblico*, n. 3/2003, p. 991 ss.; G. CAMMAROTA, *Commento a articolo 63 del d.lgs. n. 82/2005 (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)*, in G. CASSANO e C. GIURDANELLA (a cura di), *Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005*, p. 590 ss.; V. SARCONE, *Brevi suggestioni dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 luglio 2005 (in G.U. 18 ottobre 2005, n. 243)*, in *Rivista dei servizi pubblici e appalti*, 2006, fasc. 2, p. 279 ss.

organizzazioni pubbliche, reti intranet, ecc. In tal senso, si pensi al citato esempio della relazione sulle attività del difensore civico regionale o ai dossier di documentazione relativi ai provvedimenti governativi pubblicati sul sito internet del Governo. Peraltro, il progetto di punta di diffusione degli atti legislativi statali e regionali e dei principali provvedimenti amministrativi avrebbe dovuto essere rappresentato dal progetto "NormeInRete", che non ha riscosso particolare successo, ed è in via di "superamento" da parte di un nuovo progetto (c.d. "NormaAttiva", di prossima implementazione da parte del Governo), anche al fine di colmare il divario con le altre amministrazioni comunitarie (e con la stessa Unione europea), che mettono a disposizione di tutti banche dati normative ad accesso completamente libero e gratuito (v. EurLex⁹, LegiFrance¹⁰, ecc.)

- *Editoria professionale.*

La diffusione dell'informazione giuridica pubblica è garantita, peraltro, dall'editoria professionale in materia, cioè da tutte quelle riviste specializzate in determinati settori o materie che riguardano il panorama amministrativo italiano, o da quelle pubblicazioni scientifiche periodiche dedicate in generale all'organizzazione ed all'attività delle PP.AA. Ovviamente, oltre alle pubblicazioni periodiche è possibile fare riferimento alla manualistica, alle enciclopedie, ai dizionari tematici, alle monografie ed a tutte le tipologie di libri comunque dedicati al diritto ed alla pratica delle amministrazioni pubbliche.

In tale contesto, è possibile fare riferimento tanto a riviste giuridiche o multidisciplinari gratuite (esclusivamente on-line), quanto a pubblicazioni a pagamento.

- *Università ed enti di ricerca.*

Gli Atenei e gli enti di ricerca pubblici e privati diffondono una grande quantità di informazione giuridica. Si pensi a tutti materiali di studio forniti ai discenti dei diversi corsi universitari, oltre che attraverso i vari testi di studio, per mezzo di dispense cartacee o di siti internet dedicati; ai seminari, ai convegni ed agli incontri di studio, alle iniziative stabili di diffusione dell'informazione giuridica pubblica. Con riferimento a queste ultime non si può non citare l'importante progetto "Infoleges", sviluppato in collaborazione tra il CNR, per mezzo dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione

⁹ V. www.legifrance.gouv.fr.

¹⁰ V. <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>.

Giuridica (ITTIG)¹¹ e il Consorzio interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per Università e ricerca (CASPUR), che fornisce, in parte anche ad accesso gratuito, la fruizione di un rilevante numero di banche dati dedicate alla catalogazione di atti legislativi, provvedimenti amministrativi, pronunce giurisprudenziali ed anche di contributi dottrinali¹².

- *Organizzazioni di studiosi (associazioni e fondazioni).*

L'informazione giuridica pubblica è spesso "prodotta" e diffusa anche da associazioni no-profit che raccolgono studiosi del diritto e delle altre discipline che interessano le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali esperienze riguardano, in genere, associazioni di professori universitari di una medesima materia (si pensi all'Associazione dei professori di diritto amministrativo – AIPDA¹³ o all'Associazione dei costituzionalisti italiani¹⁴), "Gruppi" di studio i cui aderenti sono legati dalla comune intenzione di creare luoghi di incontro e di scambio delle proprie esperienze di ricerca (si pensi al "Gruppo San Martino" – www.grupposanmartino.it¹⁵) od anche associazioni "miste" di accademici, professionisti ed amministratori pubblici (si pensi all'Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche – ASTRID¹⁶).

2. *Chi è interessato a ricevere l'informazione giuridica delle PPAA.*

Se ci poniamo il quesito di chi siano i soggetti potenzialmente interessati alla diffusione dell'informazione giuridica delle PPAA, ci accorgiamo che essi sono, grossomodo, gli stessi che tale tipologia di informazione contribuiscono a produrre e diffondere.

- *Amministrazioni pubbliche.*

I soggetti maggiormente inclini a ricevere un'informazione giuridica pubblica attendibile e di qualità sono proprio le amministrazioni pubbliche, i cui

¹¹ In collaborazione con soggetti pubblici e privati.

¹² V. www.infoleges.it.

¹³ V. www.diritto-amministrativo.org.

¹⁴ V. www.associazionedeicostituzionalisti.it.

¹⁵ «San Martino è il nome di un gruppo di studiosi di diritto pubblico, provenienti da molte sedi universitarie, legati dalla comune convinzione che l'attività di ricerca e didattica nell'Università costituiscano il proprio impegno primario e che, per evitare accademismi o dimensioni esclusivamente professionali, siano necessari scambi frequenti, circolazione di informazioni, discussioni rigorose ma senza formalità, riflessione teorica aperta alle esperienze di altri paesi e delle altre discipline, anche non giuridiche», tratto dal "Chi siamo" del sito www.grupposanmartino.it.

¹⁶ V. www.astrid-online.eu.

operatori sono tra i più interessati ad essere adeguatamente documentati al fine di svolgere correttamente la propria attività. Per dirigenti e funzionari pubblici l'aggiornamento professionale continuo è una condizione necessaria al fine di provvedere adeguatamente al funzionale perseguimento degli interessi pubblici la cui cura è assegnata all'amministrazione di riferimento.

- *Professionisti.*

Anche tutti gli appartenenti alle categorie professionali che quotidianamente entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni hanno l'esigenza di tenersi costantemente aggiornati in relazione alla continua evoluzione del sistema organizzativo e funzionale che caratterizza l'apparto amministrativo. Si pensi, a titolo di esempio, agli avvocati, ai commercialisti, agli imprenditori che partecipano alle gare pubbliche, ecc.

- *Studiosi.*

È facilmente comprensibile come siano proprio gli studiosi del diritto e della pratica delle amministrazioni pubbliche ad avere la costante necessità di poter contare su fonti di "approvvigionamento" dell'informazione giuridica pubblica quanto più attendibili, aggiornate, autorevoli e complete.

4. *Forme di diffusione classica dell'informazione giuridica delle PPAA:*

- Cartaceo
 - riviste specializzate
 - altra documentazione (dossier, relazioni, ecc.)
- Nuove forme di diffusione dell'informazione giuridica delle PPAA:
 - Supporti informatici (CD, DVD)
 - Internet (siti e riviste specializzate)

5. *Vantaggi delle riviste pubblicate in internet rispetto a quelle "cartacee"*

- Tempestività di diffusione
- Accessibilità
- Dinamicità
- Utilità

6. *L'editoria on-line.*

Attenta ed autorevole dottrina ha da tempo segnalato una serie di questioni attinenti alla diffusione dell'informazione giuridica on-line¹⁷. In sintesi, sono stati

¹⁷ P. COSTANZO, *La comunicazione giuridica alla prova della rete*, editoriale 10/2004, in *Federalismi.it*, consultabile in internet all'indirizzo www.federalismi.it, 13 maggio 2004.

evidenziati i dubbi che animavano (ed ancora animano) il dibattito concernente le testate specialistiche elettroniche di diritto, ed in particolare:

- a) il grado di attendibilità del materiale documentale presentato dai portali, dai semplici siti, o dalle riviste elettroniche, dove per "portale" si intende un sito internet ospitante una serie di procedure e servizi per l'utenza che vanno oltre la semplice pubblicazione editoriale effettuata sul web;
- b) il pericolo di possibili lesioni della tutela del diritto d'autore;
- c) il pericolo di possibili violazioni della garanzia del diritto alla privacy, soprattutto per ciò che riguarda la pubblicazione dei testi integrali delle sentenze giurisprudenziali;
- d) l'asseverazione scientifica dei contributi dottrinali presentati in rete ai canoni ed agli standard di pubblicazione adottati per gli articoli, note e studi editi dalle classiche riviste "cartacee" di diritto, soprattutto in relazione al rischio di incorrere facilmente nell'estrema "autoreferenzialità" di autori ed editori, sino alla pratica della c.d. "auto pubblicazione" di contributi da parte di soggetti completamente avulsi dal contesto della comunità scientifica.

Per ciò che concerne il grado di attendibilità degli atti normativi, dei provvedimenti amministrativi, delle pronunce giurisprudenziali o di qualsiasi altro tipo di documentazione concernente il diritto e la pratica delle amministrazioni pubbliche pubblicati sulle riviste elettroniche, bisogna preventivamente chiarire come tale ultima modalità di diffusione dell'informazione giuridica rappresenti uno strumento di divulgazione della stessa comunque "informale", priva di qualsivoglia valore legale, messa a disposizione dell'utenza per fini eminentemente conoscitivi, di studio e ricerca, di approfondimento. A tal proposito, sarebbe sempre d'uopo che all'interno delle riviste fosse sempre precisato espressamente il carattere della (necessaria) non assoluta attendibilità dei provvedimenti pubblicati, che può essere attribuita solo ai testi presenti nelle ordinarie fonti di cognizione. In tal senso, anche nel sito internet che ospita la Gazzetta Ufficiale on-line, viene riportata l'indicazione che i testi presentati in internet non rivestono il carattere dell'ufficialità riservata a quanto pubblicato a stampa dalla Gazzetta medesima (tale indicazione è confermata anche dalla legge n. 69/2009, che assegna un valore legale ordinario alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi all'interno dei siti internet istituzionali delle amministrazioni, facendo comunque salva la disciplina della pubblicità legale dei provvedimenti pubblicati nell'edizione a stampa della stessa Gazzetta Ufficiale che rimane fonte "ufficiale" di cognizione rispetto al sito internet www.gazzettaufficiale.it cui non è attribuito un grado di attendibilità "assoluto").

Non si può, peraltro, negare, come la qualità di un prodotto editoriale specialistico come quello delle riviste giuridiche on-line sia direttamente proporzionale al livello di attendibilità delle informazioni presentate, ma ciò vale anche per le riviste "cartacee". Per le riviste elettroniche, peraltro, vi è il fondato pericolo di una eccessiva "volatilità" degli atti pubblicati, attesa l'estrema semplicità di modifica operabile su questi ultimi con gli applicativi informatici. Anche in tal senso, comunque, è possibile effettuare una oggettiva "graduazione" delle riviste elettroniche più o meno attendibili e, di conseguenza, alle quali poter ricondurre uno specifico "peso" editoriale.

Ciò vale, ovviamente, anche per gli approfondimenti dottrinali pubblicati on-line, ai quali deve essere garantita la massima "stabilità" e "conformità" con le versioni originariamente presentate.

Un accorgimento utile (per certi versi immancabile) da adottare al fine di garantire il più alto grado di attendibilità possibile delle informazioni giuridiche pubblicate on-line, è quello di prelevare gli atti ed i documenti che si intendono presentare all'utenza da siti istituzionali ai quali, peraltro, non è possibile, in ogni caso, rinviare per eventuali errori od omissioni presenti nei documenti da essi prelevati. La citazione delle fonti deve essere un elemento di professionalità e correttezza di estensori e responsabili delle riviste e non di discarico delle proprie responsabilità.

Per ciò che concerne i profili della tutela del diritto d'autore in internet, relativamente al caso delle riviste giuridiche, esso può essere analizzato sotto un duplice aspetto:

- pericolo di subire un plagio di contributi originali;
- pericolo di violare il diritto d'autore dei soggetti titolari attraverso la pubblicazione di documenti ad essi riferibili e per i quali non v'è espressa autorizzazione all'uso, spesso prelevati da siti di incerta, o addirittura "dubbia" gestione, che avevano precedentemente disatteso gli obblighi di verifica dell'utilizzabilità di materiale coperto dal diritto d'autore.

Per evitare di incorrere in tale ultima evenienza, è senza'altro preferibile (*rectius*, "professionale") evitare la pubblicazione di materiale di incerta provenienza o qualificazione e, comunque, riservare alle fonti ufficiali ed a quelle di indubbia conoscenza la preferenza per il reperimento di materiali da pubblicare.

Anche documenti e provvedimenti per i quali non esisterebbe, in potenza, un vincolo di riutilizzo "testuale" poiché, ad esempio, riconducibili ai «testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere» ex articolo 5 della legge n. 633/1941», in relazione ai quali è esclusa l'applicazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore (proprio per favorire la circolazione di suddetti atti), potrebbero rilevarsi non riutilizzabili laddove detti testi fossero

oggetto di elaborazione concettuale (ad esempio aggiunta di note redazionali) o di "formattazione" per mezzo di programmi informatici particolari che ne muterebbero la qualità di semplice "testo". Stupisce, peraltro, come primarie istituzioni pubbliche riportino nei propri siti istituzionali, dai quali sono ricavabili i provvedimenti di loro competenza, clausole di salvaguardia del diritto d'autore e divieti di utilizzazione dei suddetti documenti contrastando espressamente con le fondamentali norme sulla trasparenza e sulla "apertura" alla circolazione dell'informazione giuridica pubblica contenuta in testi legislativi fondamentali:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e (numerosa) successive modifiche e integrazioni («trasparenza come principio fondamentale dell'attività amministrativa»);
- la legge 7 giugno 2000, n. 150;
- l'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" - «Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione»);
- l'articolo 2, comma 1, lett. d), della legge 4 marzo 2009, n. 15 («garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni ed i relativi sistemi retributivi»);
- l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (assolvimento degli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti delle amministrazioni pubbliche mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali).

Per ciò che concerne, invece, il pericolo relativo ad un'eccessiva compressione del diritto alla privacy dei soggetti "protagonisti" di pronunce giurisprudenziali pubblicate per intero all'interno delle riviste giuridiche on-line, che hanno una capacità di diffusione assai maggiore rispetto agli analoghi prodotti "cartacei" i quali possono contare su tirature e canali di circolazione di minore "ampiezza", pur in costanza dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della privacy") che ha sancito «la liceità della diffusione per finalità d'informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica del contenuto parziale od integrale delle sentenze e di ogni altro provvedimento giurisdizionale nonché delle eventuali massime, inibendo la sola diffusione delle generalità e di altri dati personali identificativi nel caso in cui l'autorità emittente (compresi gli arbitri), in accoglimento di un'apposita istanza delle stesse parti, abbia corredato il provvedimento di una specifica annotazione preclusiva; od anche in difetto di detta annotazione, tutte le volte che siano

riguardati soggetti minori o parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone»¹⁸, è, a mio parere, opportuno adottare una serie di banali accorgimenti in sede di pubblicazione delle sentenze, che sono utili ad evitare qualsiasi problematica formale o morale. I dati dei soggetti coinvolti (anche le semplici generalità), possono, dunque essere resi impersonali (Mario Rossi diverrà M.R.; la Società Appalti S.p.A. diverrà la S.A. S.p.A.). Ciò non interferisce con la corretta comprensione delle sentenze e dei principi giuridici in esse sottesi.

Per quel che concerne l'asseverazione scientifica dei contributi dottrinali pubblicati nelle riviste on-line ai metodi di studio e di ricerca e di redazione degli scritti maggiormente riconosciuti e praticati all'interno della comunità scientifica, v'è da rilevare come ciò non possa essere una potenziale problematica o debolezza esclusivamente riconducibile alle riviste telematiche, poiché anche nelle riviste "cartacee" è possibile rintracciare casi di documenti elaborati con "eccessiva disinvoltura" e privi di particolare rilievo tanto da un punto di vista contenutistico, quanto da un punto di vista della forma.

Peraltro, la tempestività della gran parte degli interventi proposti all'interno delle riviste elettroniche, che risponde alla necessità di poter disporre, in tempi assai più brevi di quelli che denotano l'editoria classica, di analisi relative ad argomenti concernenti atti e provvedimenti di "fresca" emanazione, non consente, spesso, un particolare approfondimento ed una completa ricerca dottrinale relativa al tema trattato. Ciò, in ogni caso, non deve essere considerato un *minus* delle riviste elettroniche rispetto alle "cugine" cartacee, ma deve essere intesa come la soddisfazione di una diversa esigenza dell'utenza, consistente nel bisogno di poter disporre in tempi ridotti di informazioni ed elaborazioni concettuali riguardanti atti e provvedimenti di recente emanazione. Comunque, non è rara la pubblicazione all'interno delle riviste on-line di studi e ricerche particolarmente completi e diffusi che non sono finalizzati ad affrontare in maniera tempestiva determinate tematiche, ma che si propongono l'obiettivo di sistematizzare, anche in maniera esaustiva da un punto di vista dottrinale, un determinato istituto o argomento.

I contributi dottrinali pubblicati in contesti editoriali on-line di oggettiva e riconosciuta serietà e professionalità, intesa, quest'ultima, come rispetto delle più diffuse regole editoriali e dei metodi di studio che consentono una, quantomeno, sufficiente "trattazione" degli argomenti oggetto di studio, non dovrebbero pagare lo scotto di una scarsa considerazione (spesso trascendente nello snobbismo) da parte della comunità scientifica e degli studiosi in genere, soprattutto nei contesti concorsuali ed in tutte quelle occasioni di valutazione della qualità di soggetti che

¹⁸ P. COSTANZO, *La comunicazione giuridica*, cit. p. 2.

hanno scelto di collocare le proprie “opere” in riviste pubblicate sulla rete internet piuttosto che optare per la presentazione dei propri scritti nelle “classiche” riviste a stampa.

Come segnalato da parte della dottrina (Ziccardi)¹⁹ la qualità di una rivista giuridica on-line o, più in generale, di un qualsiasi sito internet deputato alla diffusione dell'informazione giuridica, sono:

- l'aggiornamento e la completezza delle informazioni presentate;
- l'accuratezza e l'attendibilità delle medesime informazioni;
- l'autorevolezza, meglio, la professionalità degli autori dei contributi pubblicati;
- l'originalità delle informazioni e dei contributi pubblicati;
- la navigabilità e l'accessibilità del sito che ospita la rivista o che si propone senza periodicità fissa di proporre aggiornamenti di carattere giuridico;
- la gratuità delle informazioni fornite.

E' possibile aggiungere, per ciò che riguarda lo specifico caso delle riviste giuridiche elettroniche, il rispetto della preventivata periodicità. L'utente di internet, professionista o “generalista” che sia, pretende il rispetto dei tempi di pubblicazione dei prodotti editoriali presentati sulla “rete”, sicuramente in misura maggiore del fruitore di riviste specialistiche cartacee le quali, spesso, denotano tempi di pubblicazione non perfettamente rispettosi di quelli preventivati. Anche l'attendibilità della periodicità di pubblicazione delle riviste on-line è, dunque, un fondamentale requisito di “qualità” di tale prodotto editoriale.

Si è, poi, spesso invitato (ancora Ziccardi) a consultare i siti delle associazioni che propugnano una maggiore libertà di accesso alle informazioni giuridiche nel “cyberspazio”, «che contribuiscono a rendere internet quel mondo meraviglioso che è (nonostante le numerose voci contrarie): un mondo che è allo stesso tempo fucina di culture, strumento di libertà, luogo di scambio di idee, mezzo per la crescita intellettuale di tutti, e non solo del professionista».

7. I vantaggi di un'editoria on-line gratuita e “partecipata”.

L'opportunità di poter contare su iniziative editoriali on-line di diffusione dell'informazione giuridica delle amministrazioni pubbliche a totale accesso gratuito, e frutto della collaborazione “paritaria” di accademici, amministratori pubblici e professionisti del “mondo” del diritto e delle altre discipline connesse con l'operato dei pubblici uffici, comporta i seguenti vantaggi:

Per le Amministrazioni:

¹⁹ Cfr. G. ZICCARDI, *Il sito Web Giuridico*, Modena, 2001, *passim*.

- possibilità di poter accedere gratuitamente ad informazioni giuridiche e approfondimenti tematici strumentali al miglioramento della qualità delle prestazioni dei propri dipendenti (aumento della “conoscenza”);
- possibilità per i dipendenti pubblici di poter accedere a risorse ad accesso libero utili ai fini del proprio aggiornamento professionale e per acquisire un senso di maggior appartenenza ai processi di miglioramento delle PPAA connessi alle riforme amministrative;
- possibilità di partecipare ad iniziative interattive che consentono un abbattimento delle distanze tra amministrazioni e comunità scientifica.

Per i professionisti:

- accesso libero e gratuito all’informazione giuridica delle PPAA;
- possibilità di interagire con i soggetti produttori e diffusori di suddetta informazione con strumenti innovativi ed accessibili.

Per gli studiosi:

- possibilità di poter contare su di un numero di fonti documentali elevato e di agile ed immediato accesso ed utilizzo;
- confronto con esperienze “operative” riportate dagli operatori delle amministrazioni pubbliche.

Per i cittadini:

- maggiori possibilità di accedere a notizie “tecniche” concernenti l’operato delle PPAA.

Per tutti:

- enorme risparmio dei tempi di acquisizione delle informazioni giuridiche;
- grande miglioramento dei mezzi e delle metodologie di ricerca e selezione del materiale documentale.